



IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sullo ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., di seguito D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." e s.m.i., e in particolare l'art. 17, comma 3, lettera h);

Visto il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 18 maggio 1979 con il quale si dichiara – ai sensi della allora vigente Legge 1 giugno 1939, n. 1089 - il particolare interesse culturale degli immobili denominati "Arco della Pace e caselli daziari", siti in piazza Sempione, provincia di Milano, Comune di Milano, censiti rispettivamente alle particelle "D" (Arco della Pace), 138 (Casello daziario di ponente) e 139 (Casello daziario di levante) del Foglio N.C.E.U. 308;

Considerato che con avviso prot. n. 2013/21419 del 3 settembre 2013 l'Agenzia del Demanio bandiva la gara per la concessione in uso dei suddetti Caselli daziari di piazza Sempione, allibrati alla scheda patrimoniale n. MID0012;

Considerato che tra gli allegati all'avviso era presente il documento denominato *Information Memorandum* che, descrivendo l'operazione "Valore Paese – Dimore", forniva le indicazioni delle destinazioni ammesse per la rifunzionalizzazione degli immobili oggetto di gara;

Considerato che detto documento era stato preventivamente redatto con la collaborazione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia che, con nota prot. 8075 del 23 luglio 2013, confermava di averne condiviso i contenuti sotto il profilo della tutela e della conservazione dei beni culturali coinvolti dall'operazione;

Considerate le indicazioni progettuali mirate alla tutela e conservazione dei beni contenute ai punti da 1.5 a 1.8 del suddetto documento e, in particolare, le indicazioni di cui al punto 1.7;

Esaminata l'istanza del 24 febbraio 2014, prot. 2014/3582, con cui la Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio chiede, ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione alla concessione in uso dei suddetti Caselli daziari di piazza Sempione;

Visto il programma di valorizzazione allegato alla suddetta istanza, nonché le destinazioni d'uso previste e la documentazione agli atti;

Considerate le attuali modalità di fruizione pubblica;

Considerato che dalla concessione in uso non deriva pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica degli immobili,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., la concessione in uso dell'immobile denominato "Caselli daziari siti in piazza Sempione", provincia di Milano, Comune di Milano, censito alle particelle 138 (Casello daziario di ponente) e 139 (Casello daziario di levante) del Foglio N.C.E.U. 308, con le seguenti prescrizioni e condizioni che dovranno essere riportate nell'atto di concessione in uso:

1. l'immobile rimane soggetto agli obblighi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
2. l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere è sottoposta alla preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. citato;



3. il progetto delle opere di rifunzionalizzazione e restauro deve attenersi alle indicazioni progettuali mirate alla tutela e conservazione dei beni in questione di cui ai punti da 1.5 a 1.8 – e in particolare 1.7 – presenti nel documento denominato *Information Memorandum* allegato all'avviso di gara per la concessione in uso;
4. l'immobile non dovrà comunque essere destinato a usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica – o comunque non compatibili con il suo carattere storico-artistico – ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. citato;
5. i proprietari, possessori o detentori dell'immobile sono tenuti a garantirne la conservazione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. citato.

Milano, li 27 MAG 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

**MILANO (MI) – Caselli daziari di piazza Sempione
estratto di individuazione catastale**

